

“CONSEI GENERAL PER L’EDUCAZION E LA FORMAZION”

(CONSIGLIO GENERALE DELL’ISTRUZIONE E FORMAZIONE DI FASSA - L.P. 7 agosto 2006, n. 5, art. 46)

REGOLAMENTO

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento definisce la composizione, i criteri e le modalità di funzionamento e di nomina dei membri del **“Consei general per l’educazion e la formazion”**, previsto dall’articolo 46 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5 (*“Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino”*).

Articolo 2

Finalità e scopi del Consei general per l’educazion e la formazion

1. Il **“Consei general per l’educazion e la formazion”**, di seguito denominato **“Consei”**, individua le specifiche esigenze educative e formative della comunità ladina di Fassa e concorre con la Provincia alla definizione degli atti di indirizzo, programmazione e coordinamento rivolti all’istituzione scolastica e formativa ladina.

2. Si adopera inoltre per promuovere la tutela della lingua e della cultura ladina, per armonizzare le iniziative di politica linguistica con l’organizzazione della scuola ladina e per rafforzare il sentimento di identità, creando una rete di confronto e di collaborazione tra le diverse realtà istituzionali presenti sul territorio.

Articolo 3

Durata e composizione del Consei

1. Il Consei è nominato dal Consei general del Comun General de Fascia per la durata del mandato amministrativo e rimane in carica, esercitando le proprie funzioni, fino alla nomina del nuovo Consei.

2. Il Consei è composto da quindici membri. Ne fanno parte di diritto:

- a) il **“Procurador”** del Comun General de Fascia, o un suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) il **“Sorastant de la Scola ladina de Fascia”**, o un suo delegato;
- c) il direttore dell’Istituto Culturale Ladino, o un suo delegato;
- d) il presidente dell’Union di Ladins de Fascia, o un suo delegato.

3. Fanno inoltre parte del Consei:

- e) il presidente in carica del **“Consei de la Scola ladina de Fascia”**;
- f) il presidente in carica della Consulta degli studenti della **“Scola ladina de Fascia”**;
- g) il presidente in carica della Commissione per l’accertamento della conoscenza della lingua e della cultura ladina;
- h) un rappresentante delle Scuole Equiparate dell’Infanzia di Moena, Pozza di Fassa (San Giovanni) e Campitello di Fassa, designato congiuntamente dai presidenti dei rispettivi Comitati di gestione;
- i) un membro designato dalla Provincia Autonoma di Trento;
- j) un membro designato dal Consei di Ombole;
- k) tre membri designati dal Consei de Procura in possesso di competenze specifiche nel campo della didattica e dell’insegnamento, e/o in materie culturali, ambientali e/o socio-economiche;
- l) due membri nominati dal Consei general del Comun General de Fascia di cui uno designato dal gruppo di minoranza.

Articolo 4 Convocazione del Consei

1. Il Consei viene convocato dal Presidente almeno due volte l'anno.
2. L'avviso di convocazione deve indicare la data, il luogo e l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno. L'avviso di convocazione e la documentazione relativa agli argomenti da trattare devono essere inviati ai componenti del Consei, anche per posta elettronica, almeno 5 giorni prima della riunione.
3. In casi di particolare e motivata urgenza, la convocazione può essere effettuata anche telefonicamente con un preavviso di almeno tre giorni.
4. La presenza del componente alla riunione sana eventuali vizi nella convocazione.

Articolo 5 Funzionamento del Consei

1. Il Consei nomina al proprio interno un Vicepresidente.
2. Per la validità delle sedute del Consei è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
3. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.
4. L'espressione dei voti avviene in forma palese, per alzata di mano.

Articolo 6 Compiti e funzioni del Consei

1. Il Consei svolge i compiti e le funzioni allo stesso affidate dalla legge con la primaria finalità di rendere evidenti ed armonizzate le esigenze educative che provengano dalle diverse realtà istituzionali, sociali ed economiche del territorio di Fassa e con particolare riferimento all'insegnamento della lingua e cultura ladina. In tal senso l'organo collegiale promuove ed integra la funzione di raccordo tra aspettative e richieste formulate dalla comunità di minoranza, nel rispetto delle realtà istituzionali presenti sul territorio e dei relativi ordinamenti.

2. Il Consei approva, in attuazione di quanto previsto al comma 1., il piano per l'organizzazione del servizio educativo ladino di Fassa, quale strumento di indirizzo e supporto per la programmazione organizzativa e didattica del servizio educativo medesimo. Tale piano, di durata coincidente con la legislatura, definisce:

- gli obiettivi generali delle politiche educative locali,
- i fabbisogni formativi del contesto sia economico che sociale;
- le esigenze culturali per la promozione e la tutela della minoranza linguistica in ambito educativo;
- gli interventi di razionalizzazione del quadro dell'offerta scolastica finalizzati alla tutela della lingua e della cultura ladina;
- i criteri generali per la definizione delle dotazioni organiche del personale della scuola ladina di Fassa, funzionali all'attuazione delle linee strategiche contenute nel piano.

3. I pareri e le proposte che il Consei è tenuto a formulare sono destinati a perseguire le finalità espresse nel comma 1. e sono volti alla qualificazione del servizio educativo realizzato sul territorio di Fassa.

4. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Consei può chiedere il supporto tecnico-scientifico del Comitato di valutazione della Scuola Ladina di Fassa.

Articolo 7 Rapporti con le istituzioni e il territorio

1. Quale organo di partecipazione e di rappresentanza delle istituzioni scolastiche e formative, dei componenti della comunità scolastica e degli altri soggetti presenti sul territorio e in attuazione di quanto previsto al secondo comma dell'articolo 1., il Consei si attiva per promuovere rapporti di informazione, collaborazione e confronto con le altre istituzioni.

2. In particolare, il Consei:

- a) propone al parere preventivo del Consei general del Comun General de Fascia il piano quinquennale per l'organizzazione del servizio educativo di Fassa;
- b) informa periodicamente il Comun General de Fascia sullo stato di attuazione del piano;
- c) concorre a sviluppare, nell'ambito di competenza, forme di integrazione tra istituzioni e territorio;
- d) coinvolge la Scuola Ladina de Fascia e l'Istituto Culturale Ladino in progetti, da attuare anche in forma congiunta, per lo sviluppo della lingua e della cultura ladina;
- e) unitamente al Comun General de Fascia, sviluppa forme di contatto con i Comuni per elaborare proposte riguardanti il miglioramento del servizio educativo locale;
- f) adotta ogni altra iniziativa ritenuta necessaria per perseguire le finalità e gli scopi indicati al comma 1.

Articolo 8 Norme di organizzazione

1. Le riunioni del Consei si tengono di norma nella sede del Comun General de Fascia.

2. Il supporto tecnico, logistico e organizzativo e l'attività di segreteria del Consei vengono garantiti dal Comun General de Fascia.

3. Ai componenti del Consei spettano i gettoni di presenza e, ove dovuti, i rimborsi spese previsti per i componenti delle diverse commissioni del Comun General de Fascia, nelle misure stabilite dalle normative vigenti.